

Sent. 266/03

N. 918/00 R.G.
Cron 4427



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI TREVISO

dott. ssa Clotilde Parise

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di primo grado in materia di lavoro promossa con ricorso depositato il 6/12/2000

da:

ricorrente

Elettivamente domiciliato in Treviso presso la CISL – rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Luisa Miazzi e Maria Enrica De Salvo per mandato a margine del ricorso

oggetto
pagamento somme

contro: **POSTE ITALIANE SPA** in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore

resistente

Elettivamente domiciliata presso la Filiale di Treviso – rappresentata e difesa all'avv. Saverio Sebastiani giusta procura generale Notaio Pierluigi Ambrosone del Collegio di Roma, rep. 24205 del 13/4/1999

CONCLUSIONI DEL RICORRENTE

Condannarsi le Poste Italiane spa al pagamento in favore del ricorrente della somma di L.1.667.815 o di quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

Spese rifuse.

CONCLUSIONI DELLA RESISTENTE

Respingere, perché infondato in fatto ed in diritto, il ricorso proposto e per l'effetto condannare il ricorrente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio.

Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the left.

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 6.12.2000, il ricorrente, adiva questo Giudice del Lavoro, premettendo che: era dipendente della Poste Italiane s.p.a. applicato all'Agenzia di [redacted] con qualifica di addetto al recapito; a seguito di disposizioni emanate dall'azienda per la programmazione delle ferie maturate nell'anno precedente da godere entro il mese di giugno, il ricorrente aveva comunicato di voler usufruire di un periodo di ferie nella settimana dal 7.6.1999 al 13.6.1999; ricevuto l'assenso a tale fruizione, il ricorrente in data 15.5.1999 prenotava tramite agenzia di viaggi un soggiorno al mare versando l'importo di £ 1.166.000; il sabato 5.6.1999, giorno immediatamente precedente a quello di inizio delle ferie, la società datrice di lavoro revocava il periodo feriale già concesso con la motivazione del "recapito stampe elettorali"; il lavoratore era pertanto costretto a rinunciare alla vacanza e perdeva la somma versata all'agenzia di viaggi; il lavoratore aveva diritto ad ottenere il risarcimento del danno subito per effetto del comportamento illegittimo del datore di lavoro, in quanto la revoca delle ferie era intervenuta senza congruo e ragionevole preavviso, in violazione dell'art.2109 c.c., considerato che le scadenze elettorali erano note al datore di lavoro con largo anticipo; il ricorrente aveva pertanto diritto ad ottenere sia il rimborso delle spese anticipate per la prenotazione del viaggio, sia il compenso per il sacrificio del mancato godimento delle ferie nel periodo inizialmente assegnato; nessun esito avevano sortito le richieste stragiudiziali ed il tentativo obbligatorio di conciliazione.

Sulla scorta di tali premesse, il ricorrente conveniva in giudizio la s.p.a. Poste Italiane formulando le conclusioni riportate in epigrafe.

Si costituiva ritualmente la società convenuta chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.

La società convenuta esponeva che la revoca del periodo feriale si era resa necessaria a causa dell'insorgere di obiettiva esigenza di servizio, ossia in ragione dell'arrivo di cospicui invii per propaganda elettorale. Il comportamento datoriale era stato dunque legittimo e comunque al lavoratore era stato consentito di fruire delle ferie revocate in altro periodo. Era altresì immotivata la richiesta di rimborso delle spese sostenute per il "pacchetto vacanza", che oltretutto riguardava due persone, sia perché il lavoratore non aveva fornito la prova dell'esborso, sia perché si trattava di spese che il lavoratore aveva deciso di sostenere "ad libitum", senza che vi avesse dato causa la società esponente.

Dopo l'esperimento senza esito positivo del tentativo di conciliazione, l'interrogatorio libero delle parti e l'assunzione dei testi indicati dalle parti, la causa, istruita anche documentalmente, veniva discussa e decisa all'udienza del 4.6.2003, come da dispositivo letto in udienza ed allegato agli atti.

Motivi della decisione

La domanda del ricorrente è fondata per quanto di ragione e merita accoglimento nei limiti in cui si dirà.

In punto di fatto, in base all'istruttoria testimoniale espletata ed ai documenti prodotti, è risultato che: 1) il lavoratore venne autorizzato ad usufruire di ferie nel periodo dal 7/6 al 13/6/1999 fin dal febbraio 1999 senza previsione di alcuna sostituzione del medesimo (cfr.

Al.

teste ... , direttore dell'Agenzia di ... cui era addetto il ...); 2) le elezioni amministrative ebbero luogo il 13.6.1999 e la propaganda elettorale iniziò ad arrivare il venerdì antecedente l'ultima settimana ; 3) ciò era successo anche in occasioni di altre elezioni ed era abituale che accadesse (cfr. teste ...).

Tanto premesso, è quindi accertato che l'esigenza organizzativa adottata per la revoca delle ferie (recapito stampe elettorali) era effettivamente sussistente, ma non poteva in alcun modo configurarsi come eccezionale e non prevedibile.

La preventiva conoscenza della data fissata per le elezioni e la pregressa esperienza degli anni precedenti avrebbero potuto e dovuto indurre il datore di lavoro ad una diversa programmazione delle ferie ed organizzazione del personale, nel senso che avrebbe dovuto prevedersi o la sostituzione del lavoratore collocato in ferie o la mancata tempestiva concessione al medesimo delle ferie nel periodo immediatamente precedente alla scadenza elettorale.

La disfunzione organizzativa imputabile al datore di lavoro , quindi, appare qualificabile quanto meno come comportamento contrario a buona fede e correttezza nei confronti del dipendente, che si è visto revocare il periodo feriale, concordato sin dal febbraio 1999 , il giorno antecedente l'inizio del medesimo.

Detto comportamento, in quanto lesivo dei diritti del ricorrente, è fonte di danno risarcibile, sia sotto il profilo patrimoniale, per la perdita subita, sia sotto il profilo non patrimoniale, per l'usura psico-fisica che la privazione delle ferie nel periodo concordato ha provocato (cfr. Cass. N.1557/2000).

Il ... ha pertanto diritto ad ottenere il rimborso delle spese sostenute, documentalmente provate, per il cd. "pacchetto vacanze", e versate all'agenzia di viaggio, ma limitatamente alla quota di pertinenza del medesimo, non anche a quella del coniuge, in mancanza di prova che anche quest'ultima avesse dovuto rinunciare a quella vacanza.

A tale titolo è pertanto dovuta la somma di E.301,09 (pari alla metà di E1.166.000), con gli interessi legali dalla data di messa in mora del 6.7.1999 fino al saldo.

Trattandosi di restituzione di esborsi, sono dovuti i soli interessi legali, in mancanza di prova di danno ulteriore da svalutazione monetaria.

Circa il danno non patrimoniale, la quantificazione proposta in ricorso appare conforme a criteri di equità, in quanto commisurata all'importo dovuto per i mancati riposi e pari a E 259,17 (E501.815) ~~E301~~, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di notifica del ricorso giudiziario fino al saldo. Su tale voce di danno è invece dovuta anche la rivalutazione , in quanto il ristoro deve essere integrale in ipotesi di lesione alla salute in senso lato ex art. 32 Cost.

Si rileva, quanto alla decorrenza, che tale ultima domanda è stata proposta solo con l'atto introduttivo del giudizio ed alla prima udienza Poste Italiane s.p.a. ha espressamente rinunciato all'eccezione di improcedibilità ex art.412 bis c.p.c. inizialmente proposta in relazione a tale pretesa.

In considerazione dell'esito della lite e della natura delle questioni trattate, appare equo e conforme a giustizia con pensare per un terzo le spese di lite e condannare la s.p.a. Poste Italiane alla rifusione in favore del ricorrente dei residui due terzi , liquidati , per detta frazione, come in dispositivo .

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe indicata, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

P A

- 1) accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto condanna Poste Italiane s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 560,26 per i titoli specificati in motivazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sulla somma di Euro 259,17 dalla data di notifica del ricorso fino al saldo, ed oltre interessi legali sulla somma di Euro 301,09 dalla data di messa in mora del 6.7.1999 fino al saldo;
- 2) compensa per un terzo le spese di causa e condanna parte convenuta alla rifusione in favore del ricorrente dei residui due terzi, liquidati per detta frazione in euro 500, di cui euro 50 per anticipazioni, oltre IVA, CNA e rimborso spese generali come per legge.

Treviso, 4 - 6 - 2003

Il Collaboratore di Cancelleria
[Signature]

Il Giudice del Lavoro
[Signature]

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

TREVISO

17-4-03

IL CANCELLIERE
[Signature]